


1017153163

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 10/04/2017

DIRIGENTE



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA

Relazione al Progetto di legge:

"Modifiche all'art.199 ter del Codice Penale"

L'art.6 comma 1, lettera b) n.1 della Convenzione Onu sulla Criminalità organizzata (Palermo 2000) ratificata con Decreto Consiliare il 22 giugno 2010 n.107, stabilisce che gli Stati devono adottare "le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente; [...] all'acquisizione, possesso o utilizzo dei beni sapendo [...] che tali beni sono il provento di reato." Negli stessi termini si esprime l'art.9, comma1 lettera c) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio (Varsavia 2005) ratificata con Decreto Consiliare il 26 luglio 2010 n.137, e l'art.6 comma 1 lettera c) della Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, ratificata con Decreto Consiliare il 18 settembre 2000 n.92.

Le disposizioni citate erano state recepite nell'ordinamento sammarinese con alcuni correttivi volti a colpire casi più gravi di impiego di denaro o beni di provenienza criminosa.

Il Collegio Garante, tuttavia, ha ritenuto che non fosse legittimo circoscrivere l'applicazione della norma ai soli casi di possesso da parte di soggetti già condannati per reati più gravi; in particolare il Collegio Garante ha ritenuto che l'attuale versione dell'art.199 ter si risolvesse in una irragionevole discriminazione, dal momento che il condannato per gravi reati veniva considerato diversamente rispetto al soggetto incensurato, fintanto che non avesse maturato le condizioni per ottenere la riabilitazione.

Lo stesso Collegio Garante ha ritenuto altresì ragionevole limitare la sanzione penale ai soli casi di condanna per uno dei gravi reati indicati all'art.147, comma 10, c.p., elenco, peraltro, mutuato dagli strumenti internazionali che accompagnano le Convenzioni suddette.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art.199 ter c.p. crea una grave lacuna nell'attuazione delle sopra richiamate convenzioni, suscettibili di determinare conseguenze verso il Paese, come già avvenuto in altri ordinamenti, a fronte di analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale, idonee a compromettere il sistema di contrasto al riciclaggio.

Il presente intervento normativo si rende necessario al fine di scongiurare che il Paese si trovi in una situazione di imbarazzo in occasione delle prossime valutazioni a livello internazionale, e si pone in linea con le indicazioni del Collegio Garante, in quanto rimuove gli aspetti della normativa vigente reputati costituzionalmente illegittimi.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814